

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 687 del 7 luglio 2026

Approvazione dei criteri e modalità attuative generali per la concessione di un contributo una tantum agli allevatori di ovicapri per sostenere la difesa delle greggi dall'attacco dei lupi ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il “Bando per misure complementari di sostegno alla difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi” finalizzato alla concessione di un contributo una tantum agli allevatori di ovicapri che utilizzano cani da guardiania per la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 75058 per euro 55.000,00 del Bilancio di previsione 2026-2028.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Regione del Veneto, nel riconoscere il valore della tutela e della conservazione della fauna selvatica, delle risorse naturali ed ambientali, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione, individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica.

In particolare, l'art. 1, comma 2 della suddetta L.R. n. 50/1993 prevede che la Regione adotti le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto alla conservazione degli equilibri naturali e alle esigenze produttive agricole. L'art. 28 della suddetta L.R. n. 50/1993 che tratta il tema del “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria” prevede al comma 1 l'istituzione di un fondo regionale destinato all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica e per l'acquisto degli oneri di prevenzione nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria.

Successivamente, con Legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 recante “Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria” all'art. 3, comma 1 è stato istituito un fondo per concorrere alla prevenzione e al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria. Il successivo comma 2 prevede che questo fondo partecipi a sostenere opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica, interventi e opere per la prevenzione, oltre che a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica arrecati a produzioni agricole e zootecniche.

Con particolare riguardo agli indennizzi e alla prevenzione, dal 2007 la Regione del Veneto assicura, a valere sulle proprie risorse ordinarie destinate alla prevenzione e indennizzi dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole (art. 28 della L.R. n. 50 del 9 dicembre 1993 e art. 3, comma 1 della L.R. n. 6 del 23 aprile 2013), l'erogazione di contributi a titolo di ristoro per i danni da predazione causati da grandi carnivori selvatici alle produzioni zootecniche, nonché gli opportuni interventi di prevenzione di tali danni.

I tradizionali sistemi di prevenzione, tuttavia, rappresentano ad oggi i presidi più frequentemente utilizzati e più efficaci in termini di costi/benefici nelle aree di presenza stabile del predatore, in particolare per l'allevamento ovicaprio che risulta essere il comparto allevatorio maggiormente colpito dagli attacchi da parte del lupo. In particolare, dalla recente analisi condotta dagli Uffici regionali preposti, è emerso che l'allevamento ovicaprio risulta maggiormente protetto e tutelato dagli attacchi da parte del lupo, se abbina una combinazione congiunta di sistemi di prevenzione, in particolare, adeguate recinzioni elettrificate e la contemporanea presenza dei cani da guardiania.

I cani da guardiania, infatti, contribuiscono notevolmente alla protezione degli animali, sia durante il loro pascolamento, sia durante il ricovero all'interno delle recinzioni elettrificate, considerando che l'efficacia di questo tipo di prevenzione è legata soprattutto al loro corretto inserimento nel gregge ed alla loro corretta educazione al lavoro, comportando notevoli costi aggiuntivi a carico degli allevatori. Tali costi riguardano principalmente le spese di mantenimento (alimentazione), veterinarie, comprensive di vaccinazioni e sterilizzazione, la valutazione comportamentale e la stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile e danni a terzi.

Per tale motivo, nell'incentivare l'utilizzo di cani da guardiania quali strumenti di protezione del bestiame allevato, si ritiene opportuno approvare criteri e modalità attuative per la concessione di un contributo nella forma una tantum agli allevatori di ovicaprini che si avvalgono dei cani per difendere i propri animali dall'attacco dei lupi, ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si approva il “Bando per misure complementari di sostegno alla difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi” finalizzato alla concessione di un contributo una tantum agli allevatori di ovicaprini che utilizzano cani da guardiania per la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi, nei termini di cui all’**Allegato A**, facente parte integrante del presente provvedimento, e si autorizza la spesa complessiva di euro 55.000,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 75058 “Trasferimenti per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, n.50 -art. 93, L.R. 27/02/2008, n.1.)” del Bilancio regionale di previsione 2026-2028, a valere sull'annualità 2026.

L'importo massimo concedibile è legato all'applicazione del regime di aiuto di Stato in “de minimis” nel settore agricolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Pertanto, si incarica il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria di provvedere alla gestione del richiamato Bando, alla predisposizione delle relative graduatorie, all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa.

Il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria è altresì autorizzato ad apportare eventuali modifiche, qualora si rendessero necessarie per l'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina del procedimento amministrativo;

VISTA la L.R. 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 28;

VISTA la L.R. 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria” ed in particolare l'art. 3; VISTO il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO il Regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della Legge n. 234/2012, con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la L.R. n. 2 del 10 aprile 2026 “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la L.R. n. 3 del 10 aprile 2026 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la L.R. n. 4 del 10 aprile 2026 “Bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTA la DGR n. 219 del 09 aprile 2026 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026 - 2028”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15 aprile 2026 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2026-2028” e relativi allegati;

VISTA la DGR n. 311 del 30 aprile 2026 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028”;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di sostenere la concessione di sostegni economici a favore delle aziende venete che operano nel settore dell'allevamento ovicaprino che utilizzano cani da guardiania per la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi, ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il “Bando per misure complementari di sostegno alla difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi”, quale **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla gestione dei cani da guardiania;
4. di determinare in euro 55.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 75058 “Trasferimenti per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, n.50 -art. 93, L.R. 27/02/2008, n.1.)“ del Bilancio di previsione 2026-2028, a valere sull'annualità 2026;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria della gestione del richiamato Bando, dello svolgimento dell'istruttoria delle domande pervenute, della predisposizione delle relative graduatorie e dell'assunzione dei pertinenti impegni di spesa;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria ad apportare, qualora si rendano necessarie, eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali al Bando di cui all'**Allegato A**, nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
7. di dare atto che la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

- [1] Dgr_687_26_AllegatoA.pdf